

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1654

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BARUFFI, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BONETTI, BONFERRONI, BORRA, BORRUSO, BORTOLANI, CACCIA, CARELLI, CASATI, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, CRISTOFORI, FARGUTI, FERRARI BRUNO, FRASSON, GALLI, GARAVAGLIA, GOTTARDO, GRIPPO, LUCCHESI, MENSORIO, NAPOLI, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, RINALDI, ROJCH, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TEALDI, VAIRO, VISCARDI, ZAMPIERI, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 10 ottobre 1987

Disciplina delle attività di estetica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sia nella ottava che nella nona Legislatura erano state presentate in Parlamento diverse iniziative legislative tendenti a disciplinare le attività di estetica riconoscendo alla categoria una configurazione giuridica autonoma ed originaria. In entrambi i casi il dibattito si è avviato nell'ambito della Commissione industria di questo ramo del Parlamento senza riuscire a giungere a pieno compimento a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Tuttavia, mentre nell'ottava Legislatura si era assistito ad un fenomeno, alquanto deprecabile, di proliferazione di iniziative legislative (7 proposte alla Camera ed una al Senato) le quali, ponendosi anche in aperto contrasto fra loro avevano creato disorientamento e confusione in merito all'esatta configurazione professionale dell'estetista ed alla natura

stessa dell'attività, nell'ultima Legislatura, in virtù anche dell'impegno manifestato dalle organizzazioni rappresentative di categoria operanti in seno alle Confederazioni nazionali dell'artigianato, è stato possibile ricondurre ad una sostanziale unità le varie proposte di legge presentate creando così un'ampia base di consenso parlamentare anche alla luce dei nuovi principi dettati dalla legge-quadro per l'artigianato. Ciò aveva portato alla elaborazione di un testo unificato esaminato in sede legislativa dalla Commissione industria della Camera ed approvato nei singoli articoli; si era ancora in attesa del parere della Commissione bilancio al fine di procedere all'approvazione del testo nel suo complesso quando è sopravvenuta la fine anticipata della Legislatura.

Risulta, pertanto, evidente l'esigenza di riprendere rapidamente l'iter per pro-

cedere all'esame ed alla approvazione della nuova disciplina attenendosi sostanzialmente ai principi ed ai contenuti già approvati nella scorsa Legislatura in modo da conferire alla categoria il suo legittimo ed auspicato riconoscimento giuridico.

Con la presentazione di questa proposta di legge, che ripercorre le stesse linee del testo unificato approvato nella nona Legislatura, noi intendiamo recepire ed interpretare le istanze della categoria, determinando i lineamenti essenziali di una nuova ed organica disciplina giuridica delle attività di estetica, che possa superare le gravi difficoltà di interpretazione ed applicazione inerenti alla disciplina attuale. Le norme vigenti, infatti, risalendo ormai al 1963 (legge 14 febbraio 1963, n. 161, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142) non risultano più consone né rispondenti alle istanze di ordine economico e professionale della categoria. A tale riguardo si deve evidenziare come, secondo la legislazione vigente le attività del comparto dell'estetica siano relegate in una definizione residuale di « mestieri affini » alle attività di barbiere e parrucchiere, vale a dire in posizione collaterale e tecnicamente complementare ed anche subordinata alle attività di acconciatura, senza tener conto della connotazione professionale del tutto autonoma e della relativa funzione sociale che la categoria stessa ha progressivamente maturato e raggiunto grazie ai moderni sistemi di operatività ed alle tecniche più avanzate adottate nello svolgimento dei servizi alla persona.

La nuova dimensione operativa assunta dal comparto, attinente al perseguimento di finalità estetiche spesso sofisticate e di alto livello tecnologico, schiudendo più ampi orizzonti nello svolgimento di un servizio di elevato prestigio sociale, ha portato gli operatori della categoria ad assumere un grado sempre più alto e responsabile di qualificazione e competenza.

Tuttavia, proprio a causa della notevole incertezza e generalità delle norme vigenti, la categoria, assumendo gradual-

mente una connotazione professionale autonoma, si è trovata ad affrontare, nello svolgimento normale della propria attività, gravi problemi di qualificazione e di demarcazione non solo rispetto al comparto dell'acconciatura ma anche nei confronti del settore delle arti sanitarie le quali, come noto, riguardano esclusivamente la cura e la terapia medica di fenomeni patologici dell'organismo umano. A questo specifico riguardo sono insorte numerose discussioni, spesso degenerare in sterili polemiche, circa l'esatta delimitazione delle attività di estetista rispetto alle eventuali interconnessioni con il settore sanitario; tale problema, che alla luce delle scarse norme vigenti non risulta suscettibile di chiara composizione, ha provocato in pratica l'avvio di numerosi procedimenti giudiziari a carico di estetiste accusate del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria, con gravissime ripercussioni, anche a livello economico, sul tessuto professionale del comparto.

È ormai lunghissima la serie di polemiche insorte sulle possibili interconnessioni fra attività di estetica ed arti sanitarie.

Se è indubbio, infatti, che la categoria, nel rendere un servizio socialmente utile e di alto prestigio valorizzando l'aspetto estetico della persona e, per ciò stesso, promuovendo un funzionale miglioramento dei rapporti e delle relazioni interpersonali anche in una prospettiva sociale e culturale, viene a realizzare una serie di interventi sul corpo umano con operazioni di varia natura ma di carattere meramente esterno, va messo bene in evidenza come dette operazioni non possano, in alcun caso, sconfinare nell'esercizio di professioni sanitarie.

L'accusa di esercizio abusivo delle arti sanitarie, mossa indebitamente nei riguardi degli operatori dell'estetica, è assolutamente da respingere ciò è stato ampiamente dimostrato con argomentazioni di ordine tecnico-giuridico da parte della magistratura la quale in diverse occasioni ha potuto pronunciarsi sentenziando in favore della categoria con assoluzioni con

formula piena (fra cui note le sentenze dei tribunali di Vicenza, di Budrio e di Catania, nonché della Cassazione).

Va evidenziato, in via particolare, come tali sentenze abbiano stabilito che non costituisce esercizio abusivo della professione, sanitaria la prestazione effettuata dall'operatore estetico anche mediante l'uso di apparecchi elettromeccanici idonei soltanto a determinare stimolazioni benefiche sull'organismo di un soggetto, sì da contribuire al mantenimento della sua forma generale senza fare ricorso alla somministrazione di specifici rimedi sanitari.

È opportuno, altresì, riportare alcuni stralci della sentenza del tribunale di Catania n. 2577 del 1980: « ... il criterio guida per differenziare l'attività degli esercenti una professione sanitaria da quella di altri soggetti che pure compiono manovre sul corpo umano, come nel caso degli estetici, è quello che fa riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di una accertata alterazione dell'organismo per la cui eliminazione occorre la adozione di specifici rimedi medici o chirurgici che l'esercente indica al soggetto interessato dopo averne espresso il relativo giudizio diagnostico. In altre parole la medicina considera e cura gli eventi patologici che incidono sulla salute della persona, ricorrendo alle diverse forme di terapia in modo da debellare ed eliminare lo stato di malattia in precedenza accertato... ben diversamente si pone lo intervento dell'operatore estetico il quale, invero opera su un soggetto sano, ed esegue prestazioni capaci di tutelare solo indirettamente la salute delle persone attraverso i generici effetti benefici che a questa possono derivare dall'applicazione di prodotti ad azione igienico-protettiva e cioè meramente cosmetologica e per niente terapeutica, o dall'esposizione ad elementi naturali (aria, acqua, caldo, freddo) opportunamente utilizzati a questi soli fini presso gli istituti di estetica. I diversi soggetti su cui si opera (rispettivamente sani ed ammalati), i rimedi apprestati (prodotti cosmetici, prodotti medicinali) e le finalità perseguite (cura

estetica, cura medica) rendono possibili in linea astratta una distinzione tra due campi operativi ».

In rapporto alla legislazione vigente, pertanto l'uso di apparecchi rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, è da ritenersi perfettamente legittimo anche da parte degli estetisti perché nessuna norma legislativa proibisce l'uso a prestatori d'opera, professionalmente qualificati, di apparecchi estetici, data la loro innocuità e la mancanza di qualsiasi rischio specifico in condizioni di corretta utilizzazione. In tali casi l'unica condizione da rispettare, al fine di prevenire una sovrapposizione indebita delle attività di estetica sul campo sanitario, consiste nell'indirizzare tecnicamente le attività richiamate ai soli fini di natura estetica con esclusione di qualsiasi prestazione avente carattere medico-curativo-sanitario. Questa è l'impostazione da seguire su di un piano sistematico generale, che noi abbiamo assunto come linea ispiratrice della presente proposta.

Nell'ottica esposta in riferimento peculiare e funzionale deve essere evidenziato in rapporto alla materia delle caratteristiche tecniche, ai meccanismi di regolazione, alle modalità di esercizio ed alle cautele d'uso delle apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che nel testo unificato sono state inserite in apposito elenco allegato da considerarsi come elenco-base delle apparecchiature esistenti. Su di un piano pratico il problema dev'essere affrontato e risolto nel contesto delle cosiddette cautele d'uso, relative alla corretta utilizzazione delle apparecchiature medesime.

Queste ultime, infatti, essendo dotate di appositi sistemi di sicurezza possono essere utilizzate nell'ambito di specifiche « cautele » e « soglie » di intervento, in modo da non provocare alcuna veicolazione di sostanze all'interno del corpo, consentendo, quindi, di permanere nel campo della pratica estetica.

Sul piano metodologico, la nuova disciplina giuridica per la categoria deve

stabilire, per converso, il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature per l'estetica rinviando, per l'individuazione delle stesse e delle relative cautele d'esercizio, ad una apposita regolamentazione da realizzare in sede tecnica, in seno al Ministero dell'industria, con il concorso delle organizzazioni rappresentative della categoria e degli stessi produttori di apparecchiature, da aggiornarsi periodicamente in rapporto all'evoluzione tecnologica del comparto. In tal modo sarà possibile definire le « soglie di intervento » per l'utilizzazione degli apparecchi esistenti sul mercato in modo da renderne pienamente legittimo l'uso da parte di tutti gli operatori della categoria nel normale svolgimento dell'attività senza il rischio di sconfinare nel campo delle arti sanitarie.

In tale ottica, il riconoscimento di un principio generale inerente la corretta utilizzazione delle apparecchiature, concorre a meglio esplicitare la nuova configurazione autonoma e professionale di estetista auspicato dalla categoria.

Infatti la natura del trattamento sulla superficie esterna del corpo con tecniche manuali e l'ausilio di apparecchiature, la cui azione non sia diretta ai tessuti sottocutanei, e le finalità di carattere prettamente estetico inerenti la protezione, il mantenimento ed il miglioramento dell'aspetto, ad esclusione di ogni prestazione diretta a fini di natura propriamente terapeutica, sono i requisiti essenziali da assumere per la determinazione delle attività di estetica e la configurazione stessa dell'estetista. Secondo tale connotazione, a nostro avviso, la stessa intrinseca natura dell'attività di estetica comporta necessariamente, da parte di ogni operatore del comparto che eserciti l'attività stessa, l'assunzione di appositi requisiti di qualificazione professionale.

La professionalità dell'estetista, giustificata da seri motivi di ordine sociale ed economico ed imposta soprattutto da esigenze di tutela della clientela, deve rappresentare il punto qualificante della nuova disciplina: essa, a nostro avviso, dovrebbe prevedere alcuni moduli alter-

nativi da attuare in modo da consentire un adeguato rapporto fra scuola e mondo del lavoro, valorizzando, altresì, il ruolo didattico svolto direttamente dall'imprenditoria artigiana del comparto sul luogo di lavoro.

In sostanza il sistema proposto, oltre a prevedere il modulo formativo della scuola (nell'ambito del sistema regionale, con la definizione di appositi programmi), prende in considerazione, altresì, alcuni moduli basati sullo svolgimento dell'apprendistato e di attività lavorativa qualificata direttamente in aziende del comparto, i quali vengono comunque integrati da appositi esami teorico-pratici volti all'accertamento della qualificazione professionale di estetista nell'ambito delle stesse strutture formative regionali.

In tale ottica, oltre a garantire l'acquisizione di un adeguato livello di qualificazione, i diversi moduli formativi che pure si riconducono sempre al sistema formativo pubblico, riconoscono nel contempo all'imprenditoria del comparto la possibilità di mettere a disposizione il loro patrimonio di esperienza e di professionalità tramite lo svolgimento di un addestramento tecnico e pratico direttamente in azienda in funzione del conseguimento della qualifica.

In particolare:

1) il primo, modulo previsto dalla nostra proposta consiste nello svolgimento di apposito corso regionale di qualificazione, realizzato secondo i principi di cui alla legge-quadro sulla formazione professionale, anche presso apposite scuole pubbliche o private, autorizzate o parificate, per un periodo minimo di un biennio di formazione di base seguito da un anno ulteriore di specializzazione, o, alternativamente, da un periodo di un anno di inserimento in aziende di estetica particolarmente attrezzate; a ciò dovrà seguire un apposito esame teorico-pratico da svolgere nell'ambito delle strutture formative regionali;

2) un secondo modulo formativo contempla lo svolgimento di un periodo di un anno di attività lavorativa qualifi-

cata come dipendente o collaboratore dopo la qualificazione di fine apprendistato, seguito da appositi corsi regionali di formazione teorica integrativi delle cognizioni pratiche acquisite in azienda, e da uno specifico esame teorico-pratico da svolgersi nel contesto delle strutture formative pubbliche e private, a livello regionale;

3) il terzo modulo consiste nello svolgimento di un periodo di attività lavorativa qualificata in azienda in qualità di dipendente o collaboratore familiare non inferiore a tre anni, seguito dai corsi teorici di cui al precedente modulo e da appositi esami teorico-pratici nel contesto delle strutture formative della regione.

Ai fini soprarichiamati le regioni dovranno predisporre i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione e specializzazione e per la realizzazione degli esami teorico-pratici, secondo criteri di uniformità ed omogeneità a livello nazionale, in conformità a quanto previsto da un apposito decreto ministeriale adottato dal Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro, sentite, comunque, le organizzazioni nazionali più rappresentative della categoria.

La presente proposta, a corollario della definizione delle attività di estetica e della determinazione dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio

dell'attività, riconosce all'estetista, che intenda esercitare professionalmente un'impresa di estetica, la qualifica di imprenditore artigiano.

Specifiche norme vengono inoltre previste in merito alla forma dell'impresa (individuale o societaria) ed alla relativa modalità di esercizio, alla regolamentazione comunale (piani di sviluppo, distanze fra esercizi, requisiti di sicurezza e di igiene, rilascio di apposita autorizzazione) ed alla istituzione di commissioni tecniche, composte da esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, con funzioni consultive circa la redazione, le modifiche e l'applicazione del regolamento comunale.

Nell'ambito della disciplina, infine, vengono previste alcune norme di ordine transitorio volte, soprattutto, al cosiddetto recupero del patrimonio professionale esistente nell'ottica della qualificazione di tutti gli operatori della categoria.

Il quadro, così tracciato, delle istanze della categoria dovrebbe costituire la base di una disciplina giuridica moderna, intesa a configurare le attività di estetica in una prospettiva professionalmente autonoma e distinta dal comparto del parasanitario e dalle attività di acconciatura dei barbieri e parrucchieri: ciò rappresenta un obiettivo imprescindibile e primario al quale la categoria rivolge le proprie legittime aspettative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato I, annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni,

con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetica;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, successiva a rapporto di apprendistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso una impresa di estetica;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, seguito dai corsi di formazione di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1, sono organizzati ai sensi dell'articolo 8.

ART. 4.

1. Le imprese che svolgono attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla citata legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano profes-

sionalmente l'attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetica, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

5. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

ART. 5.

1. Le regioni, in conformità ai principi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione delle attività di estetica al fine di assicurare uno sviluppo dal settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti l'attività di estetica.

3. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed a quelli previsti dal punto d);

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali e le norme sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina dal regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica.

ART. 6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5, sono redatti o modificati previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti di categoria designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

ART. 7.

1. L'autorizzazione prevista dalla lettera d) dell'articolo 5 è rilasciata dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, con provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuta l'autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni re-

gionali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale, e dell'esame teorico-pratico previsti dall'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il Ministro dall'industria, dal commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchiature elettromeccaniche;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico previsto dall'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente nominato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica dal Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative sul piano nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti di materie fondamentali del corso di studio.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento degli esami previsti dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

ART. 9.

1. Alle imprese artigiane esercenti la attività di estetica che vendano o comunque cedano prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della citata legge n. 426, del 1971, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetica a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3

della presente legge e che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

ART. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate affini ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) oppure siano soci in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*;

c) oppure siano direttori di azienda in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*.

2. Il conseguimento della qualificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di cui alla lettera *a)* del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *a)* per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiorna-

mento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica di sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera *a*) del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

ART. 11.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese rispettivamente esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme associative previste dal secondo comma dell'articolo 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

2. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, nell'utilizzazione dalle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge. L'elenco di cui al citato allegato è aggiornato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto della evoluzione tecnologica dal settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede entro cento-

venti giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

ART. 14.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica, senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a lire cinque milioni con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma 1 la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ART. 15.

1. Le disposizioni della citata legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 14 febbraio 1970, n. 1142 in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, delle disposizioni previste dagli articoli 5 ed 8 e dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5 della presente legge.

ALLEGATO I.

*(previsto dall'articolo 1).*ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ ESTETICA

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Massaggiatori elettrici sono con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Trattamenti di calore individuali e parziali;
- Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggiatori meccanici picchiettanti;
- Massaggiatori elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza);
- Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA ogni 10 centimetriquadri;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Massaggiatori subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.